



Comune di Fiorenzuola d'Arda

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI ASSISTENZA
E PATROCINIO LEGALE**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22/12/2016)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, le modalità per il conferimento degli incarichi ad Avvocati esterni, ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di un'Avvocatura interna per carenza di specifiche figure professionali, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, fermo restando il divieto, comunque, di liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per il Comune.
2. Per gli incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliatazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e, a tal fine, si ritiene opportuno istituire un Elenco degli Avvocati del Comune. L'inserimento nell'Elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.
4. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamenti di incarichi di difesa da parte di dipendenti o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del “comune gradimento” di cui all'art. 28 del CCNL del 14.09.2000;
5. Il Comune si riserva, in via del tutto eccezionale e motivata, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto Elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia.
6. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50 del 2016 per cui si applica integralmente il D.Lgs. 50 del 2016.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici, secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. L'Elenco è unico e suddiviso nelle Sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.)
 - Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.
 - Sezione C -CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello – Cassazione Civile
 - Sezione D – CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale;
 - Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.
3. Per controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace la decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una documentata proposta redatta dal Responsabile di Settore a cui afferisce la controversia. I Responsabili di Settore potranno stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura nei modi di legge.
4. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici, di Avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line, sul sito Istituzionale dell'ente e con comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ritenuti idonei. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il primo semestre, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
5. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine unico strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
6. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Relativamente ai patrocini dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori ed alla Corte d'Appello l'Amministrazione ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'Albo comunale degli Avvocati.

ART. 3 – REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Nell'Elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) capacità a contrarre con la P.A.;

- d) di non aver riportato condanne penali o di essere stato sottoposto a provvedimenti per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati di cui alle norme antimafia che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni.
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Fiorenzuola d'Arda.
 3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, il quale potrà utilizzare il fac-simile allegato al presente Regolamento (All. A), con l'indicazione delle sezioni (max 2) dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 455 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - n. codice fiscale e n. partita IVA;
 - dichiarazione, per le finalità di cui all'art. 5 c. 5 del D.L. 278/2010 convertito in L. n. 122/2013, di essere/non essere titolare di cariche elettive specificando, in caso affermativo la tipologia di cariche elettive ricoperte, con l'impegno a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione riguardo alla suddetta dichiarazione;
 - b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica Sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
 - c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Fiorenzuola d'Arda o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata dell'iscrizione nell'Elenco.
 - d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - e) L'impegno a rendere gratuitamente all'Ente un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
 - f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio

dell'attività professionale;

3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
5. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'Elenco.

ART. 5 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di una relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente, e del parere preliminare del professionista che si intende incaricare di cui al precedente art. 4 comma 2 lett. e);
2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso attenendosi ai seguenti criteri, che saranno succintamente indicati nella parte motivazionale della delibera di incarico:
 - esperienze risultanti dal curriculum in relazione al giudizio per cui si procede ad incarico;
 - casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 - principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
 - puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali loro affidati.
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato;
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo in casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6 – CONTENUTI DEL DISCIPLINARE D'INCARICO.

1. Il disciplinare, di cui all'All. B) del presente Regolamento, con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
 - a) l'indicazione del valore della causa;
 - b) il compenso professionale che viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto e comunque con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014 eventualmente prodotti;
 - c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
 - d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di posta elettronica certificata;
 - f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
2. in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata dal Comune nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più dal Comune. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi inferiori alla somma determinata dal Comune nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte mentre il Comune liquiderà solo la differenza tra gli importi.

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi;

ART. 8 – REGISTRO

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Settore Affari Generali e Demografici.

ART. 9 – PUBBLICITA'

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il Registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'Elenco al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio e sul portale Web dell'Ente.
3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento nonché l'avvio delle relative procedure di incarico devono essere pubblicati, a cura del Responsabile competente, sul sito istituzionale, - Sezione Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013

ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea ed informatizzata da parte dell'Ufficio e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura in oggetto e degli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiorenzuola d'Arda, mentre il Responsabile del trattamento dei dati sarà il Responsabile del Settore Affari Generali e Demografici quale Responsabile di procedimento in oggetto.

ART. 11 – NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, ed al Codice di Deontologia Forense.

FAC SIMILE DI DOMANDA DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE

Al Comune di Fiorenzuola d'Arda
Piazzale S. Giovanni, 2
Fiorenzuola d'Arda

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
Prov. _____ residente in _____ Via _____
n. _____ con studio in _____
n. _____ Via _____ Cap. _____ Tel. _____
Fax _____ pec _____ C.F. _____
Partita IVA _____
In nome e per conto proprio e/o dello studio (barrare la voce che interessa)

CHIEDE

Di essere iscritto nell'elenco degli Avvocati del Comune di Fiorenzuola d'Arda per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell'Ente, nella Sezione (*barrare la sezione che interessa – max 2*)

Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Consiglio di Stato (C.D.S.);

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso il Giudice di Pace – Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Civile.

Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del Lavoro – Corte d'Appello – Cassazione Civile;

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale;

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

DICHARA

1. di essere cittadino italiano, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
2. di avere il godimento dei diritti civili e politici;
3. di essere iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di _____;
4. di essere abilitato all'esercizio della professione di Avvocato dalla data del _____;
5. di possedere specifica preparazione nei seguenti rami del diritto _____

_____;
6. di essere abilitato al patrocinio presso le seguenti giurisdizioni _____

_____;
7. (*da compilare solo in caso di studio professionale associato*) che i nominativi dei soggetti che espleteranno l'incarico e della persona fisica incaricata del coordinamento sono i

seguenti (*specificare il coordinatore*) _____;

8. che l'esatta denominazione e recapito dello studio professionale e/o del professionista cui affidare l'incarico, liquidare le prestazioni ed inviare ogni comunicazione, è il seguente:
Via/Piazza _____ Cap. _____
Città _____ Tel. _____
Fax _____ Pec _____;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
10. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente;
11. di non avere contenziosi o incarichi legali contro il Comune, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti;
12. di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
13. di non avere procedimenti conclusi nei propri confronti con emissione della relativa sanzione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
14. di non avere riportato condanne penali o di essere stato sottoposto a provvedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e per reati di cui alle norme antimafia;
15. di non essere titolare di cariche elettive oppure di essere titolare delle seguenti cariche elettive _____
impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione;
16. di impegnarsi, nel caso di affidamento dell'incarico, per tutta la durata dello stesso ovvero nel periodo di inserimento nell'Elenco, a non accettare da terzi, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, incarichi giudiziali o stragiudiziali contro l'Amministrazione comunale;
17. di accettare incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni contenute nell'Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del Comune di Fiorenzuola d'Arda nonché le norme contenute nel "Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi di assistenza e patrocinio legale, approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____;
18. di accettare in particolare le prescrizioni relative agli onorari di cui ai succitati avvisi e Regolamento, in ordine alla quantificazione e alle modalità di remunerazione delle prestazioni professionali svolte a favore del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
19. di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
20. di impegnarsi a rendere gratuitamente all'Ente parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
21. di avere preso conoscenza del Piano Triennale Anticorruzione vigente, nonché del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e di uniformarsi, in caso di incarico, al contenuto degli stessi;
22. di autorizzare il Comune di Fiorenzuola d'Arda ai sensi del D.Lgs 196/2003 al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa;
(*per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui sopra devono riferirsi a ciascun componente*).

SI ALLEGANO:

- a) "Curriculum vitae e studiorum", datato e sottoscritto (*in caso di studio associato, di tutti coloro i quali potranno prestare la loro attività a favore del Comune di Fiorenzuola d'Arda*) con l'indicazione della specializzazione e di eventuali pubblicazioni;
- b) copia polizza assicurazione contratta a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale;
- c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

FIRMA

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
(PROVINCIA DI PIACENZA)

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemila _____ addì _____ del mese di _____ in
Fiorenzuola d'Arda e nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata, avente tra le parti
forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile

TRA

il Comune di Fiorenzuola d'Arda (di seguito Comune), con sede in Piazzale San Giovanni, 2 Partita
IVA 00115070336 in persona del Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali e
Demografici Dott.ssa Francesca La Bella nata a _____ il _____ la quale dichiara
d'intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune predetto,
che rappresenta nella spiegata qualità, giusta Decreto Sindacale n. _____

E

L'Avvocato _____ con studio in _____,
Partita IVA _____;

PREMESSO

- Che il Comune intende costituirsi nel _____;
- Che con delibera della Giunta Comunale n. _____ esecutiva ai sensi di legge, nel rispetto
dell'art. 61 comma 1 lett. a) del vigente Statuto Comunale è stato autorizzato il Sindaco, legale
rappresentante dell'Ente, a costituirsi nel giudizio di cui sopra, indicando il nominativo del legale
da incaricare;
- Che con la medesima delibera è stato dato incarico al Funzionario del Settore Affari Generali e
Demografici di porre in essere tutti gli atti necessari al conferimento dell'incarico legale di fiducia
dell'Ente;
- Che il corrispettivo per l'attività svolta dall'Avvocato per il giudizio di cui sopra è stato stabilito in
Euro _____ compreso spese generali, IVA e CPA;
- Che con determina n. _____, nel rispetto del Regolamento per il conferimento di incarichi di
assistenza e patrocinio legale approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____ con la quale
è stato stabilito di istituire un Elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento degli
incarichi legali per la tutela e rappresentanza del Comune dinanzi le autorità giudiziarie, è stato
incaricato l'Avv. _____ quale legale di fiducia dell'Ente,
il cui nominativo è contenuto nell'Elenco dei professionisti come sopra accreditati;
- Che il legale rappresentante del Comune sottoscriverà il relativo mandato;

CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio
giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

ARTICOLO 1

11 Comune di Fiorenzuola d'Arda conferisce incarico di difesa e patrocinio giudiziario e
stragiudiziale, all'Avvocato _____ il quale,

ricevuta e letta la copia del provvedimento di incarico, con i relativi allegati, dichiara, espressamente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi deontologici e delle clausole di seguito elencate.

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, dell'Amministrazione Comunale nel giudizio proposto _____.

ARTICOLO 2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione.

L'Avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L'Avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Fiorenzuola d'Arda a non accettare, quindi, incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune.

ARTICOLO 3

L'Avvocato incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di inconferibilità ed incompatibilità con l'incarico oggetto del presente contratto in ottemperanza alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, nè alcun conflitto di interessi. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art. 1453 e 1455. del codice civile. A tal fine l'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

In caso di omessa comunicazione, l'Amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare.

Nel caso intercorressero tra il legale incaricato e la controparte (o suoi legali rappresentanti) comunione d'interessi, rapporti professionali, relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero altre situazioni di incompatibilità previste da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale, il legale dovrà tempestivamente informare l'Amministrazione e, conseguentemente, rinunciare all'incarico.

ARTICOLO 4

L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del comune nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per un compenso comprensivo di spese generali, IVA e CPA di € _____, considerando il valore della causa di Euro _____ e prendendo come riferimento il parametro tariffario minimo di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014.

Se il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso sarà liquidato nella misura relativa alla fase di giudizio nella quale la stessa è intervenuta.

Nel caso in cui la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle spese legali in favore del Comune, troverà applicazione l'art. 6 comma 2 del Regolamento.

In caso di studi associati, il corrispettivo è determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

ARTICOLO 5

Si intende compresa nel compenso così come sopra stabilito ogni attività e spesa accessoria (quali a titolo di

esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.).

ARTICOLO 6

All'Avvocato spetta un acconto di Euro _____ oltre IVA e C.PA

Il predetto acconto verrà liquidato previo invio all'Ente di regolare fattura elettronica e copia dell'atto di costituzione e comparsa. Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo, detratti altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi erogati ai sensi del successivo art. 7.

ARTICOLO 7

Non sono dovuti ulteriori pagamenti a titolo di acconto all'Avvocato fino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze professionali. E' facoltà dell'Ente comunque sulla base della disponibilità, in bilancio, corrispondere ulteriori acconti, tenuto conto dell'andamento della controversia e su richiesta motivata e documentata da parte del legale incaricato.

ARTICOLO 8

L'importo dovuto a saldo nel rispetto di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare, verrà liquidato all'Avvocato dall'Ente solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura e analitica parcella, corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito.

ARTICOLO 9

L'Avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 10

L'Avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, nonché l'eventuale grado di soccombenza. E' onere del professionista, prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione. E' ancora compito del professionista fornire pareri sia scritti che orali, in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio ovvero di addivenire a transazioni. L'incarico comprende, quindi, anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'Avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

ARTICOLO 11

All'Avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione il legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'Avvocato incaricato principale il quale rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ARTICOLO 12

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'Avvocato nominato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

ARTICOLO 13

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino alla data della cessazione dell'incarico, avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

ARTICOLO 14

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'Avvocato.

ARTICOLO 15

L'Avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

ARTICOLO 16

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 17

Il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Avvocato il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'Avvocato dichiara espressamente di avere preso visione del regolamento per la disciplina degli incarichi legali approvato con delibera di C.C. n. _____, del Piano Triennale anticorruzione vigente, nonché del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e di uniformarsi, nello svolgimento dell'attività, al contenuto degli stessi.

ARTICOLO 18

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del Codice Civile e a quelle dell'Ordinamento professionale degli Avvocati.

ARTICOLO 19

Il presente disciplinare, redatto in duplice copia, verrà inserito nel Registro interno Atti del Comune non soggetti a registrazione e sarà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato sottoscritto.

IL COMUNE

L'AVVOCATO